

I coniugi possono ricorrere alla negoziazione assistita in caso di:

- Separazione
- Divorzio
- Modifica di accordi già conclusi o delle condizioni stabilite dal Tribunale.



Per divorziare, separarsi e modificare le condizioni precedenti sono previste tre strade:

La procedura tradizionale



La negoziazione assistita



La negoziazione assistita in Comune



La procedura tradizionale

Si svolge in Tribunale.

Le parti, raggiunto l'accordo, possono presentare domanda di:

- separazione consensuale
- divorzio congiunto
- modifica delle condizioni di separazione o divorzio

con ricorso da depositarsi presso la cancelleria del tribunale del luogo dell'ultima residenza della coppia.



Viene fissata l'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale e, una volta esperito il tentativo di conciliazione, il Tribunale, ritenuto esistente e valido il consenso prestato dai coniugi e compatibili le condizioni da essi predisposte rispetto alla legge e ai principi di ordine pubblico, omologa (e, nel caso del divorzio, emette sentenza), in tal modo attribuendo efficacia all'accordo raggiunto tra le parti.



La negoziazione assistita (facoltativa)

La negoziazione consiste in un accordo raggiunto attraverso la c.d. convenzione tra le parti e i loro rispettivi avvocati per risolvere una controversia in via amichevole. Per il raggiungimento dell'accordo è necessaria l'assistenza di avvocati iscritti all'albo, con i quali le parti convengono di cooperare in lealtà e buona fede. Solitamente è una parte che sceglie se stipulare tale convenzione oppure adire direttamente le vie giudiziarie portando la lite davanti al giudice. L'art.

2, prevede in ogni caso che "è dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita."



Nella procedura di negoziazione assistita non è necessario recarsi in Tribunale ma è sufficiente firmare l'accordo davanti ai propri avvocati. La negoziazione assistita **facoltativa** segue la stessa procedura stabilita per la negoziazione assistita obbligatoria.

Tuttavia, a differenza di quanto accade nella negoziazione obbligatoria, la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio deve comunque pagare il compenso all'avvocato per la prestazione svolta. La negoziazione facoltativa non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale quindi la parte può decidere di esperirla o meno senza incorrere in alcuna preclusione processuale.



Il procedimento si compone di diverse fasi:

- L'invito
- La convenzione
- La negoziazione
- L'accordo
- La trasmissione al PM in caso di minori
- Fase burocratica di invio all'ufficiale di stato civile e al COA



L'invito

Il procedimento inizia con l'invito formale.

L'avvocato che ha ricevuto il mandato, prima di iniziare la causa, invierà alla controparte l'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita nella quale il professionista e l'assistito si impegnano a collaborare in buona fede e con lealtà per risolvere bonariamente la vicenda separativa e/o divorzile.



L'invito dovrà essere firmato anche dalla parte e la sua sottoscrizione dovrà essere autenticata dal legale incaricato. Inoltre, dovrà essere specificamente indicato l'oggetto della controversia, di tal guisa che la parte invitata potrà decidere in modo consapevole se partecipare o meno alla negoziazione. Infine, nello stesso invito sarà formulato l'avvertimento che la mancata risposta entro 30 giorni o l'espresso rifiuto di aderire alla negoziazione potranno essere valutate dal giudice ai fini della statuizione sulle spese di giudizio.



La parte invitata potrà:

- comunicare, nei tempi previsti, il rifiuto di stipulare la convenzione per cui la parte invitante potrà iniziare la causa;
- non rispondere e, quindi, l'altra parte dovrà attendere che si compia il termine di trenta giorni dalla data di effettiva ricezione dell'invito per poi promuovere il giudizio;
- rispondere, aderendo all'invito, e conseguentemente fissare il primo incontro con i rispettivi legali.



La convenzione

Le parti, assistite dai propri avvocati, dovranno stipulare, in forma scritta, a pena di nullità, una "convenzione di negoziazione assistita". Si tratta di un accordo con il quale esse si impegnano, entro un termine espressamente stabilito e comunque, come previsto dalla norma, non inferiore a un mese e non superiore ai tre mesi, con la possibilità di una proroga di ulteriori 30 giorni, a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere stragiudizialmente la controversia, indicata specificamente nell'oggetto.



La negoziazione

E' questa la fase della trattativa vera e propria.

Per la negoziazione in campo familiare sono particolarmente importanti, oltre che le competenze dell'avvocato, anche altre specificità professionali poiché entrano in gioco relazioni interpersonali e dinamiche familiari conflittuali.



E' necessario pertanto uno stile negoziale cooperativo e non competitivo.

L'assistenza dell'avvocato è requisito essenziale della convenzione di negoziazione.

L'avvocato deve prestare assistenza non solo al momento della stipula della convenzione di negoziazione ma nel corso dell'intera procedura.

Il professionista è tenuto a:

- comportarsi secondo lealtà;
- mantenere riservate le informazioni e le dichiarazioni acquisite nel corso del procedimento di negoziazione.



Nel rispetto dell'obbligo di riservatezza:

- le informazioni emerse nel corso della procedura non possono essere utilizzate nel successivo giudizio che abbia, anche solo in parte, lo stesso oggetto della negoziazione.
- gli avvocati che hanno assistito alla negoziazione non sono tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite e godono delle garanzie di libertà del difensore in materia di perquisizioni e ispezioni.
- né a segnalare le **operazioni sospette** in tema di **antiriciclaggio** per le informazioni che ricevono dai loro clienti tramite la negoziazione assistita.



L'accordo

La legge prevede due ipotesi:

Nell'eventualità in cui NON vi siano soggetti protetti (figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di Handicap grave ex art. 3 co 3 legge n. 104/92) l'accordo raggiunto viene trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente in via ordinaria, il quale deve verificare e controllare eventuali irregolarità. Se il PM non rileva anomalie, comunica ai legali il nullaosta che consentirà loro di adempiere a tutte le formalità di cui al co. 3 dell'art. 6.



ove vi siano invece soggetti protetti, l'accordo dovrà essere trasmesso entro 10 gg. al Procuratore della Repubblica che, se lo ritiene corrispondente all'interesse dei suindicati soggetti, appone il visto, in caso contrario, dovrà trasmetterlo, entro il termine di 5 giorni, al Presidente del Tribunale che, a sua volta, entro 30 giorni, dovrà fissare la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.



In ogni caso, l'accordo deve espressamente menzionare:

- che gli avvocati hanno tentato la conciliazione delle parti;
- che le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
- l'importanza per i figli minori di trascorrere un tempo adeguato con ciascuno dei genitori.

Quanto allo scarno richiamo alla mediazione familiare si dà per pacifico il presupposto che vi sia una conoscenza diffusa ed approfondita dello strumento, il che non risponde sempre al vero.



Nel caso di raggiungimento dell'accordo, questo deve essere sottoscritto dalle parti e dai legali che le assistono che, oltre all'autografia delle firme, devono certificare la conformità dei patti alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Il documento redatto produrrà gli effetti propri dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, senza necessità della omologazione da parte dell'autorità giudiziaria, e avrà forza di titolo esecutivo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.



Gli atti di Negoziazione assistita finalizzati a sciogliere il matrimonio sono esenti "dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa" ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione n. 11458/2005, secondo la quale l'esenzione si estende "a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi" (cfr. anche sente4nza Corte Cost. n, 202/2003).



Il mancato raggiungimento dell'accordo entro il termine stabilito nella convenzione di negoziazione assistita sarà formalizzato con una dichiarazione di mancato accordo, certificata dagli avvocati designati (comma 3 dell'art. 4), "autorizzando" la parte ad iniziare l'azione giudiziale.



Costituiscono per l'avvocato un illecito disciplinare:


la violazione degli obblighi di lealtà e riservatezza (art. 9 comma 4 bis) e/o l'impugnazione di un accordo al quale abbia partecipato (art. 5, comma 4),



La fase burocratica

Raggiunto l'accordo, una volta in possesso di autorizzazione o nulla osta del Procuratore della Repubblica, <u>l'avvocato dovrà</u> curare, ENTRO 10 GIORNI, la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale di Stato Civile.

Tale comunicazione permette di annotare anche l'accordo di negoziazione assistita negli atti di nascita, di matrimonio e di registrazione negli archivi, come previsto dall' art. 12 co.5 della l. 162/2014.



Qual è l'ufficio cui deve pervenire la comunicazione?

- per il matrimonio civile è competente l'ufficio dello stato civile del comune dove il matrimonio è stato iscritto
- per il matrimonio religioso-concordatario quello del comune dove il matrimonio stesso è stato celebrato e, quindi, trascritto
- se, infine, il matrimonio è avvenuto all'estero, è competente l'ufficiale dell'anagrafe del comune di residenza di un coniuge o di iscrizione AIRE (Anagrafe italiani residenti all'estero).



Se vi sono più avvocati l'obbligo di comunicazione è solidale ma la trasmissione di uno solo libera anche gli altri.

Il termine comincia a decorrere dalla data certificata nell'accordo e/o dal rilascio del nulla osta/autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

In caso di violazione all'obbligo di trasmissione o ritardo l'avvocato è gravato da una sanzione, irrogata dal Comune nel quale avrebbero dovuto essere eseguite le annotazioni di cui al DPR n. 396/2000, il cui importo attualmente va da € 2.000,00 a € 10.000,00. Nulla, invece, è previsto per eventuali ritardi a carico del cancelliere o dell'ufficiale di stato civile ricevente.



Il ritardo non colpisce comunque la validità o l'efficacia dell'accordo.

L'art. 11 stabilisce, altresì, che i difensori che sottoscrivono l'accordo devono inviarne copia al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati circondariale del luogo dove l'accordo è stato raggiunto o a quello dove è iscritto uno degli avvocati.

Il Consiglio dell'ordine dovrà provvedere con cadenza annuale a **monitorare** le procedure di negoziazione assistita e trasmettere i relativi dati al Ministero della giustizia.



La negoziazione in Comune

Se l'accordo NON coinvolge <u>soggetti protetti</u> e NON ha ad oggetto <u>trasferimenti patrimoniali</u> di qualsiasi genere i coniugi possono recarsi nel comune di residenza di uno dei due o in quello presso cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio e chiedere l'appuntamento con l'ufficiale di stato civile per ottenere che questi provveda alla separazione, al divorzio o alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio.



In assenza dell'ufficiale di stato civile il Sindaco dovrà farne le veci.

In questo caso non è prevista l'assistenza degli avvocati e la procedura stessa è interamente gratuita, salvo il pagamento di un diritto fisso, ad oggi stabilito in € 16,00. Naturalmente, sarebbe opportuno che l'accordo fosse comunque redatto da un legale.



L'iter burocratico è semplice e snello.

L'ufficiale di stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse intendono separarsi o divorziare, secondo le condizioni tra le stesse concordate. La procedura è la medesima anche per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

Il sindaco sentite le parti, dopo aver tentato una conciliazione, invita i coniugi a ripresentarsi dopo almeno 30 giorni per dare modo alla coppia di valutare e ponderare le conseguenze delle proprie dichiarazioni.



L'omessa comparizione equivale alla mancata conferma dell'accordo.

Al contrario se la coppia si presenta anche al secondo incontro, l'accordo è immediatamente efficace. La "pausa" dei 30 giorni non è prevista per i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e/o di divorzio.





"Mi resi conto che la vera funzione dell'avvocato è di unire parti che si sono disunite; la lezione s'impresse così indelebilmente in me che occupai gran parte del tempo a ottenere compromessi privati in centinaia di casi. Non ci persi nulla, neppure denaro, certamente non l'anima.

lo sono un avvocato".

(Gandhi)